



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

**Intervento SRD01 “investimenti produttivi agricoli per la competitività
delle aziende agricole ordinarie”**

TIPO DI INTERVENTO “INVEST (73-74)”

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Indice	Pag.
Definizioni	4
1. Premessa	7
1. Finalità e descrizione generale	7
2. Riferimenti normativi -vedasi Allegato A	7
3. Territorio di applicazione	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Beneficiari	8
6. Investimenti	8
6.1.Costi ammissibili	8
6.2.Costi non ammissibili	8
7. Condizioni di ammissibilità	9
7.1.Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	9
7.2.Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)	10
7.2.1. Perseguimento di finalità specifiche	10
7.2.2. Attestazione del possesso dei beni	12
7.3.Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento	12
7.3.1. Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	12
7.3.2. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili	12
7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli	13
7.3.4. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali	13
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	14
9. Complementarietà e Cumulo con altri sistemi ed agevolazioni	14
10. Criteri di selezione	15
11. Domanda di sostegno	19
11.1. Quando presentare la domanda di sostegno	19
11.2. Come presentare la domanda di sostegno	20
12. Soggetti coinvolti nei procedimenti	21
13. Istruttoria della domanda di sostegno	22
13.1. Ricevibilità della domanda	22
13.2. Graduatoria provvisoria	22
13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda	22
13.4. Approvazione della graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto	23
13.5. Perfezionamento delle domande	23
14. Realizzazione dell'intervento	24
14.1. Data di inizio	24
14.2. Termine di rendicontazione a saldo	24
14.3. Proroghe	25
15. Varianti agli investimenti concessi	25
15.1. Definizione di "varianti"	25
15.2. Presentazione delle domande di variante	26
15.3. Istruttoria delle domande di variante	26
16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	27
16.1. Quando presentare la domanda di pagamento	27
16.2. Come presentare la domanda pagamento	27
17. Modalità di pagamento delle spese sostenute	28
17.1. Giustificativi di spesa	28
17.2. Giustificativi di pagamento	28
18. Istruttoria della domanda di pagamento	29

18.1.Fasi procedurali	30
18.2.Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	30
18.3.Erogazione dell'anticipo e fidejussioni	31
18.4.Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto	32
18.5.Erogazione del saldo	32
19.Disposizioni generali in materia di controlli	32
19.1.Visita in situ	33
19.2.Controlli in loco	33
19.3.Controlli revisione	33
19.4.Controlli ex-post	30
20.Decadenza ed esclusione dal contributo	34
20.1.Casi di esclusione	34
20.2.Casi di decadenza	34
21.Rinuncia ed errori palesi	34
22.Impegni del beneficiario	35
22.1.Impegni essenziali	35
22.2.Impegni accessori	36
23.Obblighi di informazione e pubblicità	36
24.Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	37
25.Clausola compromissoria	37
26.Informativa sul trattamento dati personali	37
27.Disposizioni finali	37
Allegato I - Produzioni standard	38
Allegato II - Documentazione generale essenziale e specifica da allegare alla domanda rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata	38
Allegato III - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.	45
Allegato IV –Schede tecniche di congruità investimenti ammissibili a costo semplificato	50
Allegato V - Ragionevolezza dei costi	62
Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento	65
Allegato VII - Tabella di congruità delle dotazioni aziendali varie	67

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- **ARM e ARPM:** ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta pubblicata sul sito istituzionale).
- **AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** Autorità di gestione regionale del CSR 23/27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- **AZIENDA AGRICOLA:** il complesso dei fattori produttivi organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.
- **BENEFICIARIO** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- **CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).
- **CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **CONTI CORRENTI DEDICATI:** conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- **COSTO STANDARD:** "Valore (o set di valori) la cui applicazione nell'ambito dell'operazione finanziata garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto dal beneficiario per portare a termine secondo quanto definito il proprio progetto/operazione". Nel caso di unità di costo standard non vi è una "spesa pagata" nel senso usuale. La "spesa pagata" sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e certificate e non sui pagamenti fatti ai beneficiari. Anche se esse possono coincidere, la spesa da rendicontare è calcolata sulla base delle quantità certificate e non dei pagamenti versati dal beneficiario. L'ottenimento di aiuti sulla base di tale metodologia non esula il rispetto degli obblighi fiscali riguardanti le forniture e prestazione extra-aziendali.
- **COSTO UNITARIO MASSIMO DI REALIZZAZIONE:** costo massimo da ritenersi ammissibile ad agevolazione, determinato a seguito di analisi prezzi e/o di mercato e rilevabile in apposite tabelle o fogli di calcolo informatici, da giustificarsi a costo reale

(inoltre di giustificativi di spesa e di pagamento) in sede di domanda di pagamento;

- **COMPLEMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE (CSR):** E' il documento regionale di programmazione e gestione degli interventi di sviluppo rurale tramite il quale sono definite le condizioni di accesso, le priorità, i tassi di aiuto, e gli altri vincoli stabiliti in base alle peculiarità del proprio contesto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli "interventi nazionali con specificità regionali" del PSP.
- **COMMERCIALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO AGRICOLO:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;
- **DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento del dirigente responsabile con il quale viene approvata la graduatoria e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile ad accedere al finanziamento.
- **DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- **DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- **DOCUMENTAZIONE DI PERFEZIONAMENTO:** documentazione da inoltrarsi successivamente all'inoltro di una domanda di sostegno, entro il termine stabilito e vincolante all'ammissibilità dell'aiuto quale: attestazione del possesso, titoli abilitativi edilizi, subconcessione a uso idroelettrico, diritti di impianto per nuove autorizzazioni d'impianto vigneti, ecc.;
- **ELEGGIBILITA' DELLE SPESE:** sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- **FASCICOLO DI DOMANDA:** contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- **FOTOGRAFIA GEO-REFERENZIATA:** fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto.
- **INVESTIMENTI REALIZZATI SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA:** investimenti interessanti i beni strumentali produttivi aziendali e/o la "superficie agricola" utilizzata situati all'interno del territorio regionale della Valle d'Aosta.
- **PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP):** E' il documento di programmazione nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale per il periodo 2023-2027 e che interessa entrambi i principali Fondi europei del settore primario, il FEAGA e il FEASR.
- **RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

- **SUPERFICIE AGRICOLA:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti (art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n.1307/2013;
- **PROGETTO DI INVESTIMENTO:** elaborato, a firma di libero professionista iscritto ad albo professionale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- **PRODUZIONE STANDARD (PS):** la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato II "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.
- **RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di aiuto.
- **SAU: Superficie Agricola Utilizzata.** Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti.
- **SPESE PROPEDEUTICHE:** spese sostenute per le attività preparatorie effettuate nei 24 mesi precedenti all'inoltro della domanda (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità).
- **TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI:** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- **UBA: Unità Bovine Adulte.** La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le Unità Bovine Adulte. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.
- **SIAN: Sistema informativo Agricolo Nazionale.**

Premessa

Ai fini della gestione del presente intervento verranno seguite le procedure descritte nella convenzione vigente tra la Regione e AGEA, approvata con delibera n. 28 del 09 maggio 2024 ed in seguito firmata in data 18 giugno 2024 e valida per l'intera programmazione 23/27.

1. Finalità e descrizione generale

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione dell'intervento SRD01 - "investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", con la finalità di potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono le finalità specifiche stabilite.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi:

- Garantire la strutturazione delle imprese agricole con investimenti strutturali volti all'incremento del reddito, al miglioramento della qualità delle produzioni e alla riduzione dei costi e dei tempi operativi. (obiettivo specifico 2)
- Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro di carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile. (obiettivo specifico 4)
- Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. (obiettivo specifico 5)
- Incentivare l'ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo. (obiettivo trasversale)

2. Riferimenti normativi -vedasi Allegato A

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali **realizzati sul territorio regionale della Valle d'Aosta**.

4. Dotazione finanziaria

Per l'intero periodo di programmazione del CSR 2023/2027, il contributo pubblico previsto per gli interventi di cui al presente Bando ammonta complessivamente a **5.800.000 euro**.

Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea per il 40,70%, tramite il FEASR, lo Stato Italiano per il 41,51% e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il 17,79%, dotazione interamente assegnata al presente bando.

È fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con successivi atti, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale, amministrativa e finanziaria.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento gli agricoltori in forma singola o associata ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

6. Investimenti

6.1. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- A. Investimenti inerenti alla produzione primaria e/o funzionali alla commercializzazione /trasformazione/ conservazione dei prodotti aziendali:
 - ✓ Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati e relative pertinenze;
 - ✓ acquisto di nuovi impianti ed attrezzatura;
 - ✓ acquisto di nuovi arredi funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali ed unità mobili di trasformazione e commercializzazione;
 - ✓ investimenti immateriali quali siti web aziendali o software per la gestione/esecuzione delle attività previste nella domanda.
- B. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili;
- C. Miglioramenti fondiari riferibili a:
 - ✓ impianti di colture poliennali;
 - ✓ sistemazioni agrarie volte ad effettuare livellamento, spietramento, ottimizzare la produttività del terreno, la riconversione colturale;
 - ✓ costruzione e rifacimenti di murature di sostegno e scogliere, terre armate, e quanto necessario alla messa in sicurezza del terreno produttivo;
 - ✓ realizzazione di acquedotti rurali ad uso potabile e reti idriche per l'abbeveraggio del bestiame;
 - ✓ viabilità rurale.
- D. acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto;
- E. spese generali collegate ai costi di cui sopra.

Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più voci di spesa.

6.2. Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all'inoltro della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla suddetta presentazione, in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023;
- b) le spese quietanzate dopo la scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
- c) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria;
- d) rendicontazioni per investimenti realizzati totalmente o parzialmente in economia diretta da parte della famiglia e dei dipendenti dell'imprenditore agricolo ad eccezione di quelli ricompresi nei costi semplificati;

- e) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- f) l'acquisto di beni usati;
- g) la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme in vigore o nuove norme obbligatorie (fanno eccezione quelli effettuati entro 12 mesi dalla data entro la quale tali requisiti sono diventati obbligatori per l'azienda agricola);
- h) l'I.V.A.;
- i) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- j) gli interessi passivi;
- k) opere, forniture con spesa complessiva inferiore a 500,00 euro IVA esclusa;
- l) il solo acquisto di terreni e/o fabbricati;
- m) le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- n) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- o) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- p) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- q) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- r) le parcelle o altre prestazioni professionali relative ad opere non eseguite oppure non ammesse a contributo;
- s) autoveicoli per la commercializzazione (è ammissibile esclusivamente l'allestimento dell'impianto refrigerante);
- t) costi per sostanziali opere di bonifica agraria in comprensori già oggetto di aiuto pubblico al consorzio di riferimento;
- u) qualsiasi spesa non funzionale all'investimento proposto (specifica eccessiva) e/o non prevista dalle normative unionali, nazionali e regionali.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l'azienda e oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- c) essere iscritti presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della camera di commercio con codice ATECO agricolo;
- d) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- e) essere in regola con i versamenti contributivi, verificabile attraverso il servizio Durc online, o aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- f) essere titolari di un'azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 8.000 euro;
- g) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

- h) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- i) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- j) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- k) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli interventi per il quale è richiesto il sostegno devono:

- a) perseguire almeno una finalità specifica (Es. innovazione tecnologica e gestionale, valorizzazione delle produzioni, riduzione impatto ambientale, ecc.); si precisa che tale requisito dovrà essere evidenziato all'atto della domanda **nel progetto di investimento** in riferimento a quanto stabilito nel successivo punto 7.2.1;
- b) essere ubicato sul territorio regionale;
- c) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a 80.000 euro;
- d) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- e) avere effetto incentivo: l'operazione deve essere avviata dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- f) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili;
- l) attestare il possesso e titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione (punto 7.2.2);
- g) essere congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento dell'azienda (vedi allegati III e IV);
- m) rispettare i dettagli tecnici stabiliti laddove l'ammissibilità è disciplinata mediante l'applicazione di costi semplificati.
- h) aver ottenuto, laddove necessario, i titoli urbanistici e le necessarie autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno a inoltrarli in sede di domanda di pagamento;
- i) essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente);

7.2.1. Perseguimento di finalità specifiche

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il richiedente è tenuto a presentare un **Progetto di investimento**, a firma di un professionista iscritto in un albo professionale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità specifiche riportate nella tabella sottostante:

Finalità specifiche
a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende.
b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto
c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato
d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale
e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte

Il progetto di investimento oltre agli obiettivi specifici di cui sopra deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati anagrafici;
- la situazione di partenza dell'azienda agricola, la proposta di sviluppo imprenditoriale e aziendale, i risultati attesi;
- il piano degli investimenti e gli adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari per l'avvio (Ad Es. necessità o meno della razionalità considerata documentazione specifica) e l'assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- la congruità aziendale degli investimenti previsti;
- quadro economico semplificato attestante la sostenibilità economica degli investimenti proposti ad aiuto;
- un'analisi vertente sulla possibile inter azione della proposta di sviluppo imprenditoriale prevista con l'adesione a sistemi di cooperazione tra produttori o tra produttori e trasformatori o tra l'azienda e reti di filiera e/o commercializzazione a livello locale;
- giustifiche tecnico/contabili/aziendali dei punteggi autoassegnati;
- attestazione del possesso, laddove pertinente, dei beni strumentali oggetto dell'attività aziendale o impegno ad integrarli in sede di inoltro della domanda di pagamento;
- il cronoprogramma di realizzazione del progetto di investimento individuando le date presunte di inizio e fine.

7.2.2. Attestazione del possesso dei beni

Nel caso di interventi edili che comportano la realizzazione di nuovi complessi aziendali o singoli annessi rurali non pertinenziali alla struttura principale, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- diritto di superficie.

E' possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti da regolarizzarsi con l'ottenimento del diritto reale entro la data di presentazione della domanda di pagamento. Nel caso di comunione legale col coniuge lo stesso dovrà dare assenso all'inoltro della domanda.

Per le tipologie d'intervento diverse da quelle indicate al primo paragrafo, nonché per le iniziative edili proposte su beni e strutture di proprietà di enti pubblici date in affitto ad agricoltori, oltre ai titoli citati in precedenza, il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà. In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario o comproprietario referente. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

Nel rispetto dei vincoli stabiliti i titoli d'uso di cui al presente paragrafo, al momento della presentazione della domanda, possono avere scadenza anteriore a quella prevista purché rinnovati fino al raggiungimento della durata dei vincoli medesimi.

7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento di cui ai punti precedenti, nel caso di particolari tipologie di intervento è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici di seguito indicati.

7.3.1. Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Tali interventi sono ammessi a condizione che più del 50% della materia prima provenga dall'azienda agricola del beneficiario e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I locali finanziati a tali scopi in sede di pagamento a saldo debbono essere completi dei macchinari ed attrezzatura funzionali all'attività incentivata.

In riferimento alle caratteristiche strutturali e territoriali della Regione, nella quale operano micro imprese agricole nel settore della produzione primaria e connessa trasformazione con vendita diretta, si ritengono ammissibili ad incentivo attività che utilizzano un massimo del 20% di materia prima usata per trasformare e commercializzare, in termine di valore, per produrre prodotti non contenuti nell'allegato I del TFUE.

7.3.2. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili

La realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sono interventi ammissibili a condizione che:

- l'energia prodotta sia in prevalenza destinata all'autoconsumo aziendale ovvero la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale. Ai fini della determinazione del fabbisogno annuale

del consumo aziendale si deve tener conto delle attività aziendali sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare, fermo restando che sarà ammissibile a contributo esclusivamente la quota richiesta da tale attività;

- non vi sia consumo di suolo, nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- non siano utilizzate colture dedicate, nel caso di impianti a biogas, e siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di biomasse;
- gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- gli investimenti rispettino quanto previsto dal D.lgs. n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- possesso della subconcessione ad uso idroelettrico o sia presentato impegno ad ottenerla in data precedente all'inoltro della domanda di pagamento;

7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli

Gli investimenti che riguardano l'acquisto di terreni agricoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto (ad es. area sedime del manufatto, dell'impianto, ecc.);
- con spesa ammessa in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto d'aiuto al netto delle spese tecniche e costo acquisto terreni;
- essere inseriti in zone di tipo agricolo E dei piani regolatori generali vigenti;
- il trasferimento non deve avvenire tra persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità in linea retta o collaterale entro il 2 grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde;
- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, tramite attestazione da parte di un organismo debitamente autorizzato o di un tecnico qualificato indipendente dal consulente che ha redatto il progetto di investimento. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato;
- l'acquisto preveda l'ottenimento della piena proprietà del fondo.

7.3.4. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali

Gli interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere inseriti in zone di tipo agricolo E dei piani regolatori generali vigenti;
- il trasferimento non deve avvenire tra persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità entro il 2 grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde;
- non esistano in ambito familiare (parente e affine entro il 2 grado e tra coniugi) strutture già idonee alle esigenze aziendali (fatta eccezione per quelle strutture asservite ad un titolare di altra azienda individuale);

- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, tramite attestazione da parte di un organismo debitamente autorizzato o di un tecnico qualificato indipendente dal consulente che ha redatto il progetto di investimento. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e il valore del fabbricato rurale non superi l'80% del valore complessivo del progetto d'investimento;
- l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- sia attestata da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale;
- Il manufatto abbia destinazione urbanistica agricola o pertinente con l'attività di trasformazione prevista, o sia sottoscritto impegno a ottenerla precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento mediante specifico titolo edilizio;
- l'acquisto preveda l'ottenimento della piena proprietà del fabbricato.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente.

Beneficiario	Percentuale aiuto in conto capitale
Agricoltori singoli od associati	60%

Il tetto di spesa ammessa, determinato secondo le modalità indicate, non può superare l'importo di **800.000,00 euro per domanda** e con limite massimo per beneficiario nel periodo di programmazione di € 1.000.000,00.

Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono, inoltre, proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che detto importo sarà sostenuto in autofinanziamento. Nel caso di investimenti plurimi il tetto di spesa sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

9. Complementarietà e Cumulo con altri sistemi ed agevolazioni

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115. Nei limiti di tale possibilità rientrano gli aiuti integrativi (Equivalente Sovvenzione Lorda) erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato ai sensi delle disposizioni portanti applicazione della LR 17/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

Aliquote massime di riferimento previste dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115:

Investimenti in immobilizzazioni materiali	Aliquota massima di riferimento
Aziende in genere	65%

Nel caso in cui il soggetto intenda accedere ad altre fonti di aiuto cumulabili con la SRD01, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà dichiarare le singole voci di spesa per le quali il soggetto intende attivare tale combinazione e dovrà dichiarare l'entità del contributo a cui si intende rinunciare con il presente bando per effetto della combinazione con le altre fonti di aiuto. In tali casi il contributo massimo concedibile per singola voce di spesa coincide con quanto richiesto in domanda di sostegno al netto della quota a cui dichiara di rinunciare per il ricorso ad altre fonti di aiuto. Qualora l'azienda in sede di compilazione della domanda di sostegno non dichiari le voci di spesa per le quali intende accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali o non indichi l'entità del contributo a cui intende rinunciare, il contributo massimo concedibile coincide con quanto richiesto in domanda di aiuto.

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro SIAN – Criteri di selezione e autovalutazione del progetto SIAN) riportante i criteri e i relativi punteggi.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;

4. le domande saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi. A parità di punteggio avranno priorità le domande con minore età del richiedente e in subordine in base alla data di presentazione;
5. i requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza;
6. I criteri di selezione PSA, PSE e PSF per poter essere attribuiti, devono essere oggetto di specifica e motivata richiesta nel progetto d'investimento.

Le tipologie di priorità di selezione, con punteggio opportunamente pesato rispetto alle valutazioni effettuate dal comitato di sorveglianza, sono declinate come segue:

Criterio PSA con scelta esclusiva

I criteri legati alle finalità specifiche degli investimenti sono così di seguito declinati:

PS A – Finalità specifiche degli investimenti	Punti
- miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e diversificazione produttiva sulla base delle esigenze di mercato	20
- introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi anche attraverso investimenti in tecnologia digitale	16
- valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte	12
- valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende.	8

Criteri di assegnazione:

Il punteggio è attribuito agli aderenti in base alla finalità specifica dell'investimento prevalente in termini di costo e con finalità pertinente a seguito di valutazione in commissione tecnica.

Criterio PSB con scelta esclusiva

Il principio di selezione legato ai comparti produttivi è declinato nei seguenti criteri:

PS B - Comparti produttivi	Punti
- zootecnico con allevamento di bovini od ovi-caprini da latte di razza autoctona	20
- frutticolo, apistico ed olivicolo	16
- viticolo e orticolo	12
- zootecnia da carne, erbe officinali, cerealicolo e avicunicoli	8
- altre aziende operanti nel settore zootecnico	4
- Altri settori	0

Criterio di assegnazione:

Per l'assegnazione del punteggio si fa riferimento al settore produttivo prevalente in termini di Produzione Standard.

Criterio PSC con scelta mista esclusiva e multipla

Le caratteristiche del soggetto richiedente e/o azienda sono declinate come di seguito:

PS C1 Caratteristiche del soggetto richiedente (scelta esclusiva)	Punti
- Cooperativa agricola	18
- Coltivatore diretto di età inferiore ai 40 anni (40 anni non compiuti)	15
- Coltivatore diretto di età compresa tra 40 e 60 anni	12
- Agricoltore di età inferiore ai 40 anni (40 anni non compiuti)	9
- Agricoltore di età compresa tra 40 e 60 anni (non compiuti)	6
- Altri titolari d'azienda	0

PS C2 Caratteristiche dell'azienda (scelta multipla)	Punti
- Domande presentate da azienda con esperienza almeno quinquennale in campo agrario come titolare d'impresa o legale rappresentante	3
- Impresa beneficiaria o no di contributi a valere sulle tipologie d'intervento 4.1.1 e 4.1.2 della programmazione 2014/22 complessivamente inferiori ad euro 100.000,00	3
- Azienda con Produzione standard pari o maggiore di euro 120.000,00 e cooperative agricole	3
- Azienda condotta da titolare di genere femminile	3

Modalità di valutazione:

- a) la determinazione del requisito di coltivatore diretto viene rilevata dall'iscrizione allo specifico regime previdenziale agricolo alla data di presentazione della domanda;
- b) il punteggio relativo al Coltivatore diretto o agricoltore di età inferiore ai 40 anni viene attribuito al beneficiario che alla data di inoltro della domanda d'aiuto non ha compiuto il 40esimo anno d'età;
- c) il punteggio relativo all'età compresa tra i 40 e 60 anni viene attribuito a chi in sede di presentazione della domanda d'aiuto ha compiuto 40 anni e non ha ancora compiuto il 61esimo anno di età;
- d) l'attribuzione del punteggio per le società agricole è effettuata tenuto conto dei requisiti del legale rappresentante sottoscrittore della domanda;

Criterio PSD con scelta multipla

I criteri legati alla localizzazione territoriale degli insediamenti sono così di seguito declinati:

PSD1 - in area di pregio ambientale	Punti
- Interventi in aree Natura 2000 e aree di specifico interesse naturalistico e/o paesaggistico (artt. 38 e 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta – PTP)	2
- altra area	0

PSD2 - in area interna	Punti
- Bassa Valle	4
- Grand-Paradis o Mont Cervin	3
- Altra area	0

PSD3 - in area classificata	Punti
- Investimenti in aree ARPM	4
- Investimenti in aree ARM e fascia collinare del comune di Aosta	3
- Altra area	0

Criterio di assegnazione:

Ai fini dell'individuazione del territorio è considerato con modalità prioritaria il luogo sul quale è realizzato totalmente o prevalentemente l'investimento, in riferimento alla collocazione geografica dei beni strumentali aziendali, e secondaria sulla localizzazione prevalente della superficie agricola utilizzata (SAU) in termini di PS.

La fascia collinare del comune di Aosta è identificabile nell'area geografica a monte di Via delle Betulle.

Criterio PSE con scelta multipla

Le caratteristiche del progetto sono declinate come di seguito:

PS E Caratteristiche del progetto	Punti
1. Progetto "cantierabile" avendo ottenuto il parere di razionalità al momento dell'inoltro della domanda	2,5

2. Progetto d'investimento interessante due o più voci di spesa stabilite nei costi ammissibili del bando (oneri generali esclusi)	2,5
3. Progetto d'investimento che comporti l'adesione a sistemi di cooperazione tra produttori o tra produttori e trasformatori o tra l'azienda e reti di filiera e/o commercializzazione a livello locale	2,5
4. Progetto d'investimento che comporti azioni a finalità sociale e d'inclusione lavorativa.	2,5

Le caratteristiche progettuali oggetto della premialità ai punti 2, 3 e 4., con l'assegnazione del relativo punteggio, devono riguardare investimenti esclusivamente con costo pari o maggiore di 10.000 € così come rilevabile dal quadro economico inserito nel progetto d'investimento.

Le voci di spesa oggetto della premialità si riferiscono ai punti sotto riportati declinati nel paragrafo 6.1 del bando:

- A. Investimenti inerenti alla produzione primaria e/o funzionali alla commercializzazione /trasformazione/ conservazione dei prodotti aziendali;
- B. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili;
- C. Miglioramenti fondiari
- D. acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto;

Criterio PSF con scelta esclusiva

Gli effetti ambientali sono declinati di seguito:

PS F Effetti ambientali	Punti
incremento delle prestazioni climatico-ambientali mediante le seguenti azioni volte a: benessere animale, approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo, riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione, rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto, favorire le attività di pascolamento.	10

Gli investimenti eventualmente necessari per il perseguimento dell'effetto ambientale oggetto di premialità, con l'assegnazione del relativo punteggio, non devono avere un costo pari o maggiore di 30.000 € così come rilevabile dal quadro economico inserito nel progetto d'investimento.

11. Domanda di sostegno

11.1.Quando presentare la domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dal **03 novembre 2025** fino alle **ore 23.59** di **venerdì 6 febbraio 2026**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

11.2. Come presentare la domanda di sostegno

Le domande sono presentate, previo accreditamento, telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) entro il termine di chiusura del bando da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

E' obbligatorio costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it almeno 10 giorni (termine non prescrittivo) prima del termine per la presentazione delle domande, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 11.1, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto correlata dalla documentazione di cui all'allegato I. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La domanda deve essere completa della documentazione prevista nell'allegato II punti 1.1 e 1.2 in base alle disposizioni specifiche di ricevibilità di cui al successivo punto 13.1.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

Scaduti i termini dell'invio telematico, il responsabile dell'attuazione dell'intervento effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo SIAN AGEA.

Istruttoria della domanda di sostegno (per le parti non previste sul bando verranno predisposte disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'autorità di gestione).

12. Soggetti coinvolti nei procedimenti

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria laddove previsto;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:
 - il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria laddove individuato;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- valutazione dei progetti di investimento;
- la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati e la loro congruità;
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- l'approvazione della spesa ammissibile;
- l'eventuale definizione di prescrizioni;
- la valutazione delle varianti;
- la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno 3 soggetti compreso il presidente.

13. Istruttoria della domanda di sostegno

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario;

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

La documentazione **generale essenziale** per la presentazione della domanda, di cui al punto 1.1 dell'allegato II, deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda di sostegno (allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN), in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione.

La documentazione **specificata**, di cui al punto 1.2 dell'allegato II, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'applicazione delle norme sull'esclusione totale o parziale.

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 16 della legge Regionale 19/2007.

13.2. Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente punto 9.

All'interno della graduatoria provvisoria sono inserite solo le domande di aiuto che abbiano conseguito il punteggio complessivo pari o superiore a 30 punti e che saranno ammesse al proseguimento dell'istruttoria in quanto **complete con la documentazione essenziale** alla ricevibilità.

13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'istruttoria amministrativa consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list in capo ai soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in graduatoria, nonché alla verifica della veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte.

L'istruttoria tecnica è volta a verificare la correttezza del punteggio, autoassegnato dal richiedente, e successivamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list, nonché **la**

congruità e la ragionevolezza degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

In fase di istruttoria di ammissibilità non sono assentibili modifiche sulle tipologie di intervento richiesto ma solo revisioni per adeguarne la congruità non comportanti incremento dell'aiuto richiesto.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente. La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo disposta dalla LR 19/2007, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione della spesa ammessa definitiva, che è comunicata al concorrente per eventuali controdeduzioni.

13.4.Approvazione della graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 180 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, mettendo in evidenza:

- a) le domande finanziabili;
- b) le domande non finanziabili.
- c) le domande non ricevibili o escluse;

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta valida per dodici mesi dalla data di sua approvazione. In caso siano reperiti ulteriori fondi per rifinanziare la misura, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto compatibilmente con il rispetto dei termini di rendicontazione finanziaria.

La concessione dell'aiuto può essere effettuata contestualmente a tale atto di approvazione o disgiunto nei casi di necessario completamento definitivo delle istruttorie.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

13.5.Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze utilmente collocate in graduatoria che necessitano di documentazione di perfezionamento (a titolo esemplificativo: progetto cantierabile, titoli edilizi urbanistici, pareri, nullaosta, titolo di possesso, diritti d'impianto viticoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013, ecc.), il beneficiario deve ottenere il rilascio di tali atti precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento.

Nel caso di mancato ottenimento e completamento della domanda con quanto sopra stabilito il beneficiario incorre nei casi di decadenza totale o parziale disciplinati con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1.Data di inizio

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, il piano di investimento deve essere **avviato entro 120 giorni** dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Detto termine verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo sulla base di quanto segue:

- nel caso di intervento prevalente soggetto a permesso a costruire sulla base della dichiarazione di "inizio lavori";
- nel caso di investimento prevalente soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività sulla base della data di presentazione;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera sulla base di dichiarazione da parte del beneficiario, comprovata da documentazione fotografica georeferenziata e/o bolle consegna materiali, stipula contratti di fornitura, fatture, ecc.;
- nel caso di prevalente acquisto di macchinari, attrezzature o investimenti immateriali sulla base di bolle di consegna, fatture di acquisto, contratti di fornitura;
- nel caso di investimenti prevalenti in acquisto di beni immobili sulla base della data di stipula del rogito;

Qualora il titolo abilitativo riguardi anche investimenti non oggetto di domanda d'aiuto nel presente bando e pertanto l'avvio dei lavori, riguardante titoli abilitativi edilizi, risulta con data antecedente la presentazione della domanda, i beneficiari devono chiedere un accertamento in situ da parte dell'istruttore tecnico per verificare l'effettivo non avvio dei lavori dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14.2.Termine di rendicontazione a saldo

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati **entro 24 mesi** dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Per gli investimenti ritenuti ammissibili, mediante applicazione di un costo semplificato, una riduzione maggiore del 20 % delle quantità rendicontate rispetto alla stima iniziale deve essere

oggetto di specifica giustificazione tecnica attestante che tale riduzione sia eventualmente imputabile a fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, nonché una riduzione delle quantità rendicontate a costo semplificato oltre la percentuale sopra indicata e imputabile a colpa del beneficiario, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14.3. Proroghe

Per ultimare la realizzazione dell'intervento ed effettuare la rendicontazione tramite inoltro della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo **massimo di 12 mesi**. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese che **non possono essere differiti oltre il 31 giugno 2029**.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno la proroga e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, verificati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La ritardata presentazione della richiesta comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

15. Varianti agli investimenti concessi

15.1. Definizione di "varianti"

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- d) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile, compresa tra il 10% e il 40%.

Le varianti di cui ai punti c) e d) possono comportare la variazione del quadro economico limitatamente all'interno delle singole voci di spesa (punto 6.1). Le eventuali riduzioni di costo costituiscono economia di spesa.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, se sono contenute in un importo non superiore al 10% del costo della singola tipologia di intervento e se trattasi di minor rendicontazione motivata e non dovuta alla mancata realizzazione di parte degli investimenti che possono pregiudicare il perseguimento delle finalità previste.

15.2. Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione dell'intervento, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, la variante dovrà essere compilata in formato informatizzato presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) antecedentemente al termine fissato per l'ultimazione dell'investimento ed all'inserimento sul medesimo portale informatico della domanda di pagamento a saldo. La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Entro il termine di cui al precedente punto il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di variante correlata da tutta la documentazione elencata al punto 3 dell'allegato II. Copia della domanda di variante rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Anche per la domanda di variante in caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell'istanza è possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

15.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate lo stesso è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può ammettere le varianti e ne comunica l'esito al beneficiario.

Il procedimento si intende concluso con l'invio dell'esito al beneficiario che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di variante.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di tre stati di avanzamento lavori (due soltanto nel caso di erogazione dell'anticipo), per un importo compreso tra il 20% e il 90% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

16.1. Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno. I lotti di pagamento avverranno al massimo con cadenza mensile riferita all'anno solare.

16.2. Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento).

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico.

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN, in fase di rendicontazione a saldo, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda di pagamento, di cui al punto 2.2 dell'allegato II, deve essere allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN, in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione. La documentazione specifica, di cui al punto 2.3 e 2.4 dell'allegato II, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo disposta dalla LR 19/2007.

In caso di mancato completamento nel termine stabilito o dalla successiva proroga autorizzata la domanda di acconto verrà considerata decaduta e il beneficiario dovrà procedere al suo ritiro sul portale informatico SIAN, nei casi di domanda di pagamento a saldo, tale mancato completamento comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

Per le procedure di dettaglio si rimanda alle linee guida sulle modalità di presentazione delle domande di pagamento pubblicate al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023-27/Domande_di_pagamento/default_i.aspx

17. Modalità di pagamento delle spese sostenute

17.1. Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente (ad esempio contratto di vendita nel caso di acquisto di beni usati), riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito;
- e) Nell'ipotesi di pagamenti effettuati tramite assegni circolari per l'acquisto di beni immobili (fabbricati e terreni) l'atto di vendita dovrà riportare il codice CUP e il codice seriale di ogni singolo assegno circolare o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito.

I giustificativi di spesa devono essere debitamente pagati attraverso i conti correnti dedicati.

Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a € **100,00**, IVA esclusa.

Nei casi in cui l'aiuto è ammesso ed erogabile sulla base di **costi standard**, il beneficiario non deve allegare alla domanda di pagamento i giustificativi di spesa e di pagamento relativi all'investimento finanziato ma i costi ammissibili devono essere attestati sulla base delle **quantità dichiarate, certificate** sul relativo foglio di calcolo e da **documentazione tecnico/progettuale probante** (rispetto caratteristiche tipologiche ammesse), a firma del libero professionista incaricato. L'ammissibilità di una spesa sulla base dell'applicazione di costi semplificati non esula il beneficiario dal rispetto delle norme fiscali vigenti.

17.2. Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la

stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di acquisto tramite finanziamento da parte di una finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia liquidato direttamente dall'istituto che eroga il prestito, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito, mediante addebito sul conto corrente dedicato all'operazione;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale, ex art. 46 D.lgs. 385/93, viene istituito sul bene oggetto del prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

18. Istruttoria della domanda di pagamento

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del CSR 2023/27 e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 12.

18.1.Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) estrazione campione per il controllo in loco;
- d) controllo a revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile delle Autorizzazioni elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande di cui il pagamento viene autorizzato entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

Il procedimento si intende concluso con l'invio della proposta di liquidazione all'organismo pagatore AGEA che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di pagamento.

18.2.Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro 120 giorni dalla data di concessione);
- b) l'operazione sia realizzata conformemente a quanto definito con atto di concessione fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite;
- c) sia inoltrata la documentazione eventualmente prescritta in sostegno e di perfezionamento, laddove necessaria;
- d) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata;

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) sia stata rilasciata sul portale informatico S.I.A.N. entro il termine massimo stabilito per l'ultimazione e rendicontazione dell'investimento o dalle eventuali proroghe concesse;
- b) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti l'azienda;
- c) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato con esclusivo riferimento, al fine delle verifiche necessarie, ai criteri subordinati all'attestazione di requisiti a saldo o, in caso di varianti, non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera c);
- d) sia attestata la regolarità esecutiva delle opere nel rispetto della tipologia costruttiva stabilita per l'applicazione del costo semplificato laddove ammesso;
- e) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.) e siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.). Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti richiesti;

- f) nel caso di interventi di trasformazione e commercializzazione i locali finanziati adibiti a tale uso devono essere funzionali all'attività finanziata mediante l'installazione di macchine ed attrezzature tutte funzionanti ed utili per lo svolgimento dell'attività a cui l'intervento è finalizzato;
- g) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 80.000 euro;
- h) sia stata stipulata e trasmessa copia della polizza assicurativa prevista per investimenti che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 100.000,00 Euro. Per tali interventi è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'operazione di investimento realizzata. Soddiscano il requisito polizze risultate già stipulate dall'azienda ed aventi medesime caratteristiche.
- i) sia verificata l'assenza di sovra compensazione per l'effetto della combinazione con altri strumenti di sostegno.
- j) garantire che gli interventi di trasformazione e commercializzazione riguardino più del 50% di materia prima proveniente dall'azienda agricola del beneficiario e che:
 - i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al TFUE;
 - il valore degli eventuali prodotti non rientranti nell'allegato I al TFUE sia pari o inferiore al 20 % del valore complessivo dei prodotti agricoli trasformati;
- k) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas.
- l) garantire che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.
- m) siano rispettati gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II.

È fondamentale porre molta attenzione nella determinazione dell'importo richiesto a pagamento in quanto, nel caso in cui l'aiuto ammesso a pagamento, a seguito dell'istruttoria, risulti inferiore per più del 10% rispetto alla somma richiesta, è applicata al beneficiario una sanzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 del reg. (UE) 809/2014 o successive m.e.i., pari alla riduzione effettuata, fatta salva la possibilità di attestare la non responsabilità del beneficiario per il maggior aiuto richiesto.

18.3.Erogazione dell'anticipo e fideiussioni

Il beneficiario può richiedere, in seguito all'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo accordato. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell'importo anticipato;
- b) dichiarazione della presunta data di avvio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

18.4.Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto

L'importo dell'acconto si determina in base alle risultanze contabili dell'istruttoria riferita al quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa, la rendicontazione contabile o le modalità di determinazione della ragionevolezza della spesa ed i giustificativi di pagamento e di spesa.

18.5.Erogazione del saldo

Il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo entro il termine previsto per la rendicontazione degli interventi, comprensivo delle eventuali proroghe.

Il rilascio, sul portale informatico SIAN, delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite da successivo apposito atto.

I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa in sede di saldo finale assumono carattere definitivo e potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili da parte degli uffici in merito alla spesa ammissibile a pagamento con decurtazione delle spese ritenute non più congrue o non più ammissibili in riferimento all'applicazione di percentuali massime (Es. 10% per acquisto terreni, rideterminazione spese generali, ecc.).

19. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati. Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi-finanziari inerenti al progetto, quali pezze giustificative delle spese sostenute, prove di avvenuto pagamento, ricevute dei bonifici bancari, estratti conto bancarie gli elaborati progettuali, al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

19.1. Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso ed il rispetto dei requisiti tecnico/progettuali di riferimento per l'applicazione del costo semplificato ove ammesso (tipologia costruttiva, quantità certificate, ecc.).

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture aziendali interessate, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.2. Controlli in loco

Sono previsti nell'art. 4 del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e nel caso di applicazione di costi semplificati che i requisiti tecnici e fisici dell'operazione realizzata siano conformi a quelli stabiliti (tipologia costruttiva, quantità certificate, ecc.).

19.3. Controlli revisione

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e, successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione. La procedura di revisione sarà eseguita nell'istruttoria in modalità completa (ri-esecuzione di tutti i controlli di ammissibilità) sul campione stabilito delle domande di pagamento. Sulle restanti domande invece verrà effettuata nella procedura di liquidazione.

Il controllo degli investimenti ammessi a costo semplificato deve vertere sulla presenza della documentazione di certificazione delle quantità e caratteristiche ammesse ad aiuto.

19.4. Controlli ex-post

I controlli ex-post interessano le operazioni per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale, pertanto sono finalizzati a:

- a) verificare il rispetto degli impegni essenziali ed accessori;
- b) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto da AGEA su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali la Guardia di Finanza e l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

In particolare, per i vincoli riguardanti l'azienda tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

20.1.Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione specifica essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;

20.2.Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza delle condizioni di ammissibilità in sede di domanda di pagamento;
- mancata presentazione, laddove necessaria, della documentazione di perfezionamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare, volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.
- effettui una riduzione delle quantità rendicontate a costo semplificato oltre la percentuale del 20% per cause imputabili a colpa del beneficiario.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato

informato di inadempienze riscontrate o se gli è già stato comunicato di essere soggetto di controllo in situ.

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori e hanno durata pari a:

- 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario per investimenti riguardanti gli impianti e le attrezzature mobili;
- 10 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario per gli interventi relativi a beni immobili;

L'inosservanza degli impegni essenziali determina la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

22.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali volti ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno sono declinati come segue:

- a) divieto di cessazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo. Nello specifico le aziende sono tenute a:
 - rimanere titolari di partita IVA;
 - non ridurre l'entità aziendale che ha giustificato il requisito minimo di ammissibilità pari a 8.000 euro di Produzione Standard;
 - mantenere l'iscrizione presso il registro delle imprese della camera di commercio con codice ATECO agricolo;
 - detenere un fascicolo aziendale validato.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.

- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione, al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato;

22.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) avviare l'attività aziendale incentivata, laddove pertinente per la tipologia d'intervento, entro giorni 180 dalla ricezione del saldo finale o dall'eventuale proroga concessa;
- b) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni mobili ed immobili o di quanto altro finanziato;
- c) garantire che gli interventi di trasformazione e commercializzazione riguardino più del 50% di materia prima proveniente dall'azienda agricola del beneficiario e che:
 - i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al TFUE;
 - il valore degli eventuali prodotti non rientranti nell'allegato I al TFUE sia pari o inferiore al 20 % del valore complessivo dei prodotti agricoli trasformati;
- d) assicurare il rispetto degli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II;
- e) mantenere in validità la polizza assicurativa, prevista per investimenti che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 100.000,00 Euro, con copertura di un importo minimo pari alla spesa rendicontata per l'operazione di investimento realizzata. Il requisito viene assolto anche da polizze assicurative già stipulate dall'azienda ed aventi medesime caratteristiche.
- f) presentare la documentazione richiesta dal controllore nella fase di mantenimento dei vincoli;
- g) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas.
- h) garantire che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC. Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso di loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile del procedimento a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. Informativa sul trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D. Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del Bando.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la gestione delle domande relative al presente Bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 02.12.2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

27. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'Autorità di gestione, attualmente in fase di approvazione.

Allegato I - Produzioni standard

Principi di base e definizioni

La dimensione economica aziendale espressa in produzione standard è determinata, come definito nel reg. CE 1242/2008 e succ. mod e int., dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda (espressa in euro). I parametri utili alla sua determinazione possono essere reperiti sul sito istituzionale della regione canali tematici Agricoltura al seguente link: https://www.regione.vda.it/agricoltura/tabella_valori_produzione_standard_i.aspx

Allegato II - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

1. La domanda di aiuto compilata e rilasciata sulla piattaforma SIAN deve contenere quanto segue:

1.1. Documentazione generale essenziale per la ricevibilità della domanda che deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione

La domanda deve contenere:

- a) il modello dichiarazioni ed eventuali deleghe;
- b) il progetto d'investimento debitamente compilato in ogni campo e sottoscritto dal richiedente e dal libero professionista incaricato iscritto ad ordine professionale;
- c) quadro economico M riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto con indicazione della modalità di attestazione della ragionevolezza dei costi proposti ad incentivo, indicazione della necessità o meno di autorizzazioni edilizie e le spese generali connesse. Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato.

1.2. Documentazione specifica per voce di spesa

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva in riferimento alla tipologia d'intervento previsto ed indispensabile alla chiusura dell'istruttoria che se mancante dovrà essere completata nei termini stabiliti:

A. Investimenti inerenti alla produzione primaria e/o funzionali alla commercializzazione /trasformazione/ conservazione dei prodotti aziendali:

- ✓ Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati e relative pertinenze;
 - ✓ acquisto di nuovi impianti ed attrezzatura;
 - ✓ acquisto di nuovi arredi funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali ed unità mobili di trasformazione e commercializzazione;
 - ✓ investimenti immateriali quali siti web aziendali o software per la gestione/esecuzione delle attività previste nella domanda.
- relazione tecnica, controfirmata dal professionista iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto;
 - elaborati progettuali;
 - permesso di costruire e attestazione del possesso dei beni oggetto d'intervento od

- impegno ad ottenerli precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
- Razionalità dell'intervento laddove necessaria;
- computo metrico estimativo, a firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del prezziario di riferimento completo di eventuali analisi di stima;
- autorizzazione/delega all'effettuazione dell'intervento;
- documentazione fotografica;
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza, raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità) per voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali;
- nel caso di forniture la cui spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su eventuale listino prezzi è sufficiente un unico preventivo;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;

integrativa per investimenti funzionali alla commercializzazione /trasformazione/ conservazione dei prodotti aziendali:

- attestazione a firma del richiedente che i prodotti ottenuti rientrano fra quelli dell'allegato I al TFUE e che l'attività di trasformazione aziendale interessa o interesserà prodotti provenienti per il 50% dall'azienda e che, laddove è il caso, sarà utilizzato un massimo del 20% di materia prima oggetto di trasformazione, in termine di valore, per produrre prodotti non contenuti nell'allegato I del TFUE;
- copia autorizzazione sanitaria o agibilità dei locali asserviti od impegno alla presentazione in sede di saldo;

integrativa per acquisto di fabbricati rurali:

- copia conforme del contratto preliminare di compravendita accompagnato da documenti di identità dei sottoscrittori;
- elaborati progettuali schematici di rilievo del bene immobile oggetto di acquisto con cartiglio dimensionale;
- documentazione fotografica;
- attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, diverso da chi ha firmato il progetto d'investimento, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili (residenza dell'imprenditore e relativi annessi pertinenziali esclusi) non sia superiore al valore di mercato;
- dichiarazione inerente al possesso dei requisiti specifici di ammissibilità di cui al punto 7.3.4;

B. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili:

- documentazione attestante il possesso dei beni asserviti dall'installazione;
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Devono essere raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche

tecniche ed entità). Nel caso in cui la spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è sufficiente un unico preventivo;

- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
- eventuale computo metrico estimativo inerente opere non ricomprese nei preventivi, a firma di tecnico abilitato, con eventuali analisi di stima;
- elaborati progettuali e/o schemi grafici della fornitura;
- relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata attestante i requisiti di ammissibilità stabiliti dal punto 7.3.2;
- eventuale subconcessione ad uso idroelettrico o impegno ad ottenerla precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;

C. Miglioramenti fondiari riferibili a:

- ✓ impianti di colture poliennali;
 - ✓ sistemazioni agrarie volte ad effettuare livellamento, spietramento, ottimizzare la produttività del terreno, la riconversione colturale;
 - ✓ costruzione e rifacimenti di murature di sostegno e scogliere, terre armate, e quanto necessario alla messa in sicurezza del terreno produttivo;
 - ✓ realizzazione di acquedotti rurali ad uso potabile e reti idriche per l'abbeveraggio del bestiame;
 - ✓ viabilità rurale.
-
- relazione tecnica, controfirmata dal professionista iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto;
 - quadro economico di stima (foglio di calcolo) che identifica univocamente la superficie di ogni singolo appezzamento interessato dal reimpianto/impianto della coltura specializzata e i parametri in sviluppo (sesto d'impianto, distanza tra filari, ecc.) e/o planivolumetrici utili all'applicazione del costo semplificato come da modello disponibile sul sito istituzionale. Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito;
 - Per gli interventi non rientranti in costo semplificato stima metrica/estimativa redatta, con il riferimento a voci di opere compiute, mediante utilizzo del prezzario di riferimento;
 - preventivi, per forniture non ricomprese nelle voci a corpo del prezzario, intestati al beneficiario da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Devono essere raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità) e non formulati a corpo;
 - dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;
 - relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
 - Elaborati progettuali. Nel caso di interventi ammissibili a costo semplificato l'elaborato planimetrico deve attestare il rispetto dei parametri tecnico progettuali dell'impianto pre-stabiliti (sesto d'impianto, distanza tra filari, armatura, ecc.);
 - almeno una fotografia in formato Jpg geo-referenziata (vedi definizione) per ogni appezzamento oggetto d'investimento datata non oltre trenta giorni precedenti all'inoltro della domanda;
 - titolo di possesso per eventuali appezzamenti non ancora inseriti in fascicolo

- aziendale;
- nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o concessione demaniale, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento;
- per il solo impianto di vigneti, attestazione del possesso dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013, o dell'eventuale richiesta, relativamente all'annualità 2024.

D. acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto:

- attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, diverso da chi ha firmato il progetto d'investimento, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili non sia superiore al valore di mercato;
- modello di autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 7.3.3;
- copia conforme del contratto preliminare di compravendita accompagnato da documenti di identità dei sottoscrittori;
- planimetria/e in formato PDF su base catastale, in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione dei mappali interessati dall'acquisto e connessi ai costi ammissibili.

E. spese generali collegate ai costi di cui sopra:

- foglio di calcolo opportunamente compilato costituente quadro riepilogativo e descrittivo delle differenti spese generali, per le quali si intende accedere ad aiuto

2. Documentazione generale essenziale e specifica da allegare alla domanda di pagamento rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:

2.1. Domanda di anticipo

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore dell'organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell'importo anticipato;
- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario.

2.2. Documentazione generale, essenziale per la ricevibilità e comune alle varie tipologie di costo ammissibile, che deve essere obbligatoriamente inserita sul portale informatico in sede di rilascio della domanda di pagamento, a pena di non ricevibilità:

- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa, in formato PDF e firmato dal beneficiario e libero professionista, riferibili alla contabilità finale o alla fornitura di beni. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito. Lo schema riepilogativo può essere individuato in apposito applicativo di calcolo informatico laddove predisposto;

- per le operazioni ammesse a costo reale:
 - ✓ fatture e giustificativi di quietanza riferibili, a pagamenti a valere sul conto dedicato. Tale documentazione deve essere inserita sul portale SIAN con imputazione alla specifica voce di spesa ammessa in singoli file comprendenti le fatture e i relativi giustificativi di pagamento.
- Per le operazioni ammesse a costo semplificato:
 - ✓ certificazione, firmata da libero professionista iscritto ad ordine professionale, delle quantità realizzate utilizzando esclusivamente il foglio di calcolo debitamente convertito in file PDF.

2.3. Documentazione da allegare specifica per tipologia di intervento:

A. Investimenti inerenti alla produzione primaria e/o funzionali alla commercializzazione /trasformazione/ conservazione dei prodotti aziendali:

- ✓ Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati e relative pertinenze;
 - ✓ acquisto di nuovi impianti ed attrezzatura;
 - ✓ acquisto di nuovi arredi funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali ed unità mobili di trasformazione e commercializzazione;
 - ✓ investimenti immateriali quali siti web aziendali o software per la gestione/esecuzione delle attività previste nella domanda.
- contabilità finale dei lavori, a firma di tecnico abilitato, redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);
 - titoli abilitativi ed allegati elaborati progettuali (SCIA, varianti, autorizzazioni, ecc.);
 - certificato di agibilità/abitabilità o titolo equipollente (certificato di regolare esecuzione da parte del D.L.) dei locali ammessi a finanziamento o asserviti all'attrezzatura/impianti;
 - certificato di regolare effettuazione della fornitura (Es. per siti web);
 - documentazione fotografica;
 - eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica.

Per acquisto di fabbricati rurali:

- copia atto notarile d'acquisto;

B. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili:

- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- elaborati progettuali e/o schemi grafici a consuntivo;
- pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.);
- computo metrico consuntivo inerente le opere necessarie alla posa laddove non ricomprese nell'offerta della ditta;
- relazione in merito alla eventuale variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica;
- subconcessione ad uso idroelettrico.

C. Miglioramenti fondiari riferibili a:

- ✓ impianti di colture poliennali;
 - ✓ sistemazioni agrarie volte ad effettuare livellamento, spietramento, ottimizzare la produttività del terreno, la riconversione colturale;
 - ✓ costruzione e rifacimenti di murature di sostegno e scogliere, terre armate, e quanto necessario alla messa in sicurezza del terreno produttivo;
 - ✓ realizzazione di acquedotti rurali ad uso potabile e reti idriche per l'abbeveraggio del bestiame;
 - ✓ viabilità rurale.
-
- per operazioni ammesse a costo reale (da giustificarsi con fatture): computo metrico consuntivo redatto con voci di opere compiute e mediante l'utilizzo del prezzario di riferimento;
 - elaborati progettuali/ rilievi grafici a consuntivo. Per operazioni ammesse a costo semplificato schema grafico attestante il rispetto dei parametri tecnico progettuali dell'impianto pre-stabiliti (superficie in mq, sesto d'impianto, distanza tra filari, aree di passaggio, armatura, distribuzione irrigazione, ecc.);
 - etichettatura attestante il rispetto delle norme fitosanitarie di qualità, ove necessario, del materiale di moltiplicazione utilizzato;
 - eventuali pareri/autorizzazioni/certificato di regolare esecuzione da parte del D.L (SCIA, ecc.);
 - eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica;
 - per il solo impianto di vigneti, attestazione del possesso dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013;
 - per gli investimenti ritenuti ammissibili, mediante applicazione di un costo semplificato, e rendicontati a saldo con una minor quantità superiore al 20 % rispetto alla stima iniziale, allegare specifica giustificazione tecnica, se del caso, attestante che tale riduzione sia eventualmente imputabile a fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario.

D. acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto:

- copia atto notarile d'acquisto;

E. spese generali collegate ai costi di cui sopra:

- dichiarazione di conferma del foglio di calcolo iniziale o nuovo elaborato a consuntivo;

2.4. Documentazione trasversale agli interventi:

- eventuali attestazioni utili alla conferma del punteggio attribuito;
- eventuale documentazione specifica prescritta in sede di ammissibilità;
- attestazione di avvenuto rispetto, laddove previsto, degli obblighi di pubblicità (foto poster in azienda e pubblicità su sito web aziendale);
- copia polizza assicurativa antiincendio laddove prevista;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità del credito d'imposta od altre agevolazioni pubbliche con gli aiuti concessi dal CSR 2023-2027.

3. Documentazione da allegare alla domanda di variante rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:

- relazione tecnica a firma del libero professionista incaricato che attesti quanto segue:
 - ✓ Il mantenimento delle finalità originarie dell'investimento aziendale;
 - ✓ Il rispetto delle condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
 - ✓ Non vi sia una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
 - ✓ la variante non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.
- quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa e la variante;
- attestazione della ragionevolezza di eventuali nuovi costi proposti in variante (tre preventivi da richiedersi sul portale SIAN, modello di scelta, computi metrici, elaborati progettuali, ecc.)

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, oltre a quanto sopra occorre allegare:

- relazione attestante che il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- impegno del subentrante a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Allegato III - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.

Al fine dell'ammissibilità a contributo, ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in funzione dell'ordinamento colturale e dell'entità dell'azienda proponente. La verifica della congruità viene effettuata in fase di istruttoria di ammissibilità, sulla base delle indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia di intervento.

I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati dalla commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore.

A) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

In sede istruttoria della domanda d'aiuto la congruità dei progetti è confermata qualora l'intervento abbia ottenuto, se necessario ai fini urbanistici, il parere di razionalità in riferimento al manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22

Gli interventi non vincolati all'ottenimento di tale parere saranno comunque valutati con riferimento ai requisiti minimi previsti dal medesimo manuale.

I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati dalla commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore.

Al fine del finanziamento le seguenti tipologie edilizie, devono, inoltre, rispondere alle seguenti condizioni:

- i locali di deposito e ricovero di macchine e attrezzi di nuova costruzione o oggetto di ampliamento devono essere collocati nelle aree pertinenziali del complesso aziendale di allevamento, delle strutture di trasformazione prodotti aziendali di proprietà del beneficiario o essere adiacenti ai fondi adibiti alle colture specializzate aziendali;
- i ricoveri per il foraggio devono essere asserviti a complessi aziendali d'allevamento;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti di fondovalle sono ritenuti congrui qualora il foraggio prodotto dall'azienda o dal fondo di proprietà consenta il mantenimento del 25% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento, rispettivamente, per 210 giorni in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti d'alpeggio sono ritenuti congrui esclusivamente qualora l'utilizzazione a pascolo dei fondi di proprietà consentano il mantenimento del 50% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento per 100 giorni estivi, in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi; nel caso di singolo tramuto di una linea di monticazione i giorni minimi di mantenimento sono pari a 30;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti ad uso mayen sono ritenuti congrui qualora il foraggio prodotto dall'azienda o dal fondo di proprietà consenta il mantenimento del 50% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento, per 50 giorni in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi.
- gli interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari devono interessare manufatti collocati nel complesso aziendale d'allevamento. Fanno eccezione gli interventi su strutture esistenti già di proprietà dell'azienda e gli eventuali punti vendita mobili;

Le aziende richiedenti interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione devono, inoltre, rispondere alle seguenti caratteristiche dimensionali.

Tipologia di azienda	Entità dell'allevamento o superficie minima in mq richiesta
zootecnica (settore lattiero-caseario)	25 UBA o 8 UBA ovi-caprine lattifere
frutticoltura, viticoltura, piante officinali	15.000 mq
orticoltura (le colture in serra sono computate il doppio)	10.000 mq
Patate	20.000 mq
piccoli frutti	7.000 mq
produzioni vegetali miste di cui sopra (di cui almeno 5.000 mq di colture diverse da patate)	15.000 mq

I requisiti di cui sopra sono ridotti del 50% per interventi riguardanti:

- a) il recupero/utilizzo di manufatti esistenti;
- b) la diversificazione delle produzioni aziendali, nell'ambito delle aziende agrituristiche;
- c) la strutturazione di aziende già operanti nel settore, con attività di commercializzazione /trasformazione/ conservazione dei prodotti aziendali.

B) Acquisto di beni immobili

L'immobile proposto all'acquisto risulta essere congruo e adeguato alle necessità aziendali, laddove siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità stabiliti nei criteri generali al punto 7.3.4 per i fabbricati e punto 7.3.3 per i terreni.

L'acquisto si ritiene congruo limitatamente a interi complessi o singoli annessi al servizio di aziende di fondovalle per l'attività principale.

Tale acquisto è ritenuto altresì congruo qualora la SAU aziendale giustifichi almeno il 50% della superficie utile netta/cubatura/dimensionamento dell'immobile oggetto di acquisto in riferimento ai parametri indicati nel manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22.

Nel caso di acquisti di interi complessi aziendali destinati ad allevamento, il dimensionamento aziendale deve giustificare il mantenimento per 210 giorni di stabulazione di almeno il 50% dei capi stabulabili.

L'acquisto di annessi rurali è altresì congruo laddove il manufatto rientri nei requisiti stabiliti dal manuale degli standard sopra indicato.

C) Acquisto impianti ed attrezzatura

La verifica della congruità in merito all'acquisto di dotazioni aziendali varie (impianti ed attrezzatura) viene fatta in riferimento ai parametri dimensionali di cui alla tabella in allegato VII.

Nel caso di attrezzature o quanto ritenuto ammissibile relativo ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono presi altresì a riferimento i requisiti minimi aziendali di cui alla tabella del punto A) precedente nonché i requisiti generali di ammissibilità stabiliti al punto 7.3.1. Gli arredi sono congrui se riferibili al punto vendita aziendale.

La commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore e delle motivazioni apposte dal richiedente valuta:

- la congruità di impianti/attrezzature non presenti nel precedente elenco di cui all'allegato VII;
- gli eventuali casi particolari e le situazioni aziendali che non rientrano nei limiti previsti.

Non sono ritenute congrue al fine dell'ammissibilità ad agevolazione dotazioni di importo inferiore a 500 euro.

D) Impianti di colture poliennali

Al fine della loro congruità gli investimenti devono:

- essere localizzati in comprensori situati nelle zone E agricole di PRGC;
- rispettare le caratteristiche progettuali stabilite nello specifico allegato tecnico utile per l'applicazione del foglio di calcolo inerente all'ammissibilità a costo semplificato laddove previsto;
- avere una superficie d'impianto, per singolo impianto, superiore a 1.000 mq, superficie ridotta a 500 mq in caso di piccoli frutti o per l'ampliamento di superfici già adibite a colture specializzate detenute nel fascicolo aziendale;
- riguardare particelle inserite o da inserirsi, entro il saldo finale, nel fascicolo aziendale del richiedente.

E) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili

La congruità viene soddisfatta laddove siano rispettati i requisiti di ammissibilità stabiliti nei criteri generali al punto 7.3.2 e le seguenti indicazioni:

- nel caso di impianti idroelettrici a isola a servizio di alpeggi la potenza massima ritenuta congrua e ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita in relazione alle classi di consistenza del bestiame, secondo la seguente tabella:

Bestiame	bestiame improduttivo	meno di 20 vacche	da 20 a 39 vacche	da 40 a 59 vacche	oltre 60 vacche
Classe di kW	fino a 3 kW	fino a 5 kW	fino a 8 kW	fino a 10 kW	fino a 12 kW

Per la verifica di tali limiti si prende a riferimento il minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. Il locale atto a ospitare il gruppo generatore è ritenuto congruo per una dimensione massima di 9 mq.

- Nel caso di impianti solari termici i sistemi devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Non sono ammessi gli interventi che presentano uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90 gradi. La superficie di apertura dei collettori installabili è ammessa in funzione del

fabbisogno termico dell'attività produttiva e di trasformazione, nel limite massimo di 8 mq complessivi.

- Per quanto riguarda la posa di pannelli fotovoltaici, nel caso di impianti stand alone il dimensionamento, in termini di capacità di stoccaggio, delle eventuali batterie di accumulo deve essere giustificato, oltre che dalle capacità di produzione dell'impianto, dalle esigenze medie di consumo aziendale sostenuto o da sostenersi nelle ore di mancata produzione diretta da parte dell'impianto, nel periodo di svolgimento dell'attività agricola. Il dimensionamento del sistema di accumulo non può superare la potenza dell'impianto fotovoltaico a cui è collegato;
- Per le caldaie a biomassa legnosa i limiti di ammissibilità vengono valutati in base alla potenza termica al focolare;
- L'impianto fotovoltaico in rete deve essere collegato al contatore aziendale del richiedente. Il contatore deve essere distinto rispetto a quello ad uso abitativo;

F) sistemazione dei terreni agrari.

La congruità dell'intervento viene valutata in riferimento alle effettive necessità del fondo considerato terreno agricolo in base alla definizione di "superficie agricola" ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n.1307/2013. (qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti) e con valutazione dei seguenti aspetti:

Decespugliamento, taglio di piante e rimozione dei ceppi

L'operazione di decespugliamento ha come obiettivo l'eliminazione, manuale o meccanica, dei cespugli (intendendo con essi anche pianticelle del diametro fino a 20 cm) che ricoprono la superficie di un terreno a vocazione agraria. Gli oneri del taglio di piante con diametro superiore ai 20 cm, non sono incentivabili poiché tale onere è compensato dal valore commerciale delle piante stesse. Inoltre, il prezzo a metro quadrato di superficie decespugliata prevede anche l'eradicazione e lo smaltimento a rifiuto dei ceppi del diametro fino a 80 cm.

Spietramento

Lo spietramento è una lavorazione che consiste nell'eliminare il pietrame di varia pezzatura presente nel terreno agrario e i massi erratici presenti sulla sua superficie, prima delle lavorazioni previste ai fini della sistemazione agraria. Tale lavorazione è ammissibile a contributo anche quando viene eseguito un intervento di bonifica agraria che non include uno scavo di modellamento né di livellamento, ma semplicemente per andare a rimuovere le pietre di varie pezzature che compromettono la lavorabilità dei fondi e la produzione agricola.

Scotico.

Le operazioni di scotico consistono nel recupero e nell'accantonamento dello strato di terreno agrario, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, sulle superfici interessate dagli interventi di scavo, di modellamento e di livellamento. Sono comprese le operazioni di scavo, di accumulo del terreno nell'area di cantiere oppure in apposite zone di stoccaggio previste in progetto o indicate dalla direzione dei lavori, il vaglio per l'eliminazione del materiale lapideo in eccesso e la successiva stesura e compattazione del materiale sulle superfici interessate al miglioramento fondiario. Al fine di garantire il ripristino della coltivabilità dei terreni lo scotico dovrà essere eseguito a profondità variabili in funzione dello spessore del suolo vegetale e comunque ad una profondità minima non inferiore a 30 cm, salvo nelle zone in cui lo strato di terreno adatto presenti spessori maggiori. Sono ammesse compensazioni tra zone dove lo strato di terreno è meno profondo con altre dove lo spessore originario del suolo agrario risulti più consistente. Lo scotico rientra nelle operazioni di messa in

coltura di terreni incolti quando si rende necessario il ripristino delle condizioni geomorfologiche ottimali e la rimozione degli ostacoli che impediscono la meccanizzazione agricola.

Scavo di modellamento e sbancamento.

Le operazioni di scavo di modellamento (o scasso e dissodamento) si eseguono tra i 40 e gli 80 cm di profondità, con l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, allo scopo di rendere un terreno naturale adatto alla coltivazione (ad es. per facilitare lo sfalcio con l'uso di grandi macchinari dotati di barra falciante). Questa tipologia di opera si inserisce nell'ambito della sistemazione e del miglioramento di terreni agrari, rendendosi necessaria qualora le caratteristiche geomorfologiche non consentano un'agevole coltivazione dei fondi con i moderni mezzi agricoli. Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi a profondità superiore si parla di scavo di sbancamento che deve essere valutato a volume. In tal caso i volumi di scavo dovranno trovare riscontro nei disegni progettuali.

È, pertanto, necessario che le operazioni di scavo di modellamento e sbancamento siano valutate di volta in volta, tenendo conto anche delle attrezzature in capo alle singole aziende agricole che operano nel comprensorio interessato.

Livellamento.

Il livellamento è un'operazione ammissibile a contributo quando si prevede che la lavorazione principale (lo scotico di cui al paragrafo precedente lasci il terreno con una superficie molto irregolare, oppure quando si vuole ottenere dalla bonifica agraria una superficie perfettamente livellata.

È, pertanto, necessario che le operazioni di livellamento siano valutate di volta in volta, tenendo conto anche delle attrezzature in capo alle singole aziende agricole che operano nel comprensorio interessato e del tipo di coltura che si intende praticare dopo la bonifica agraria.

Finitura meccanica di presemina

La finitura meccanica di presemina è una lavorazione complementare classica, in genere eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici idonei dopo le operazioni di scavo di modellamento e/o livellamento, allo scopo di ridurre la zollosità in superficie, di rimuovere il pietrame di piccole dimensioni e di rendere regolare e uniforme la superficie del letto di semina.

Concimazione organica di fondo

La concimazione organica di fondo consiste nel carico, scarico e distribuzione di almeno 800 q/ha di letame maturo.

Muratura e opere di sostegno dei terreni agrari

Le murature e le opere di sostegno similari, quali terre armate, sono finanziabili nell'ambito di una bonifica dei terreni agrari laddove si abbia la necessità di mantenere la pendenza della superficie interessata ai lavori pari o inferiore al 30%, con terrazzamenti di larghezza non inferiore a 18-20 metri. Tali opere, inoltre, sono finanziabili nel caso di preesistenze, quando l'eliminazione di murature in pietrame a secco dovesse far aumentare la pendenza del terreno in maniera significativa.

G) Viabilità rurale e Acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame

Tali interventi sono congrui se connessi alle esigenze e dimensionamento dell'attività agricola asservita come da valutazione effettuata dalla commissione tecnica sulla base dell'istruttoria e degli elementi evidenziati nel progetto d'investimento.

Allegato IV – Schede tecniche di congruità investimenti ammissibili a costo semplificato

Tabella n. 1 - Descrizione degli elementi tecnici costruttivi generali per impianto/reimpianto vigneto

imputazione classi

Descrizione	Classe I	Classe II	Classe III (gradoni)
Distanza fra le barbatelle	0,60 – 0,80 m	0,60 – 0,80 m	0,60 – 0,80 m
Distanza tra le file	1,50 – 1,69 m	1,70 – 1,90 m	> 1,90 m

elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e messa a dimora delle barbatelle;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - ✓ Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 5,00 m.;
 - ✓ Ancoraggi laterali, cavetti, grippe giuntafilo;
 - ✓ Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
 - ✓ Tutori singoli, molle distanziatrici, catenelle di raccordo filo palo di testa, gancio tutore;

lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo semplificato

5. Estirpazione vigneto esistente;
6. Scasso del terreno;
7. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro a dischi, contatore di misura, gocciolatore, ecc.;

caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

determinazione superficie vitata utile all'applicazione del costo semplificato

La superficie vitata da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto considerato dallo schedario definito dal Reg. UE 2022/126 articolo 42 comma 1, è costituita dall'area rilevata del vigneto con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.

L'impianto/reimpianto vigneto è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa (escluse le lavorazioni computabili a prezziario e rendicontabili a costo reale).

variabili a selezione specifica:

1. Estirpazione vigneto esistente *sì o no*
2. Scasso del terreno *sì o no*
3. Predisposizione irrigazione *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del vigneto mq.
6. Classe di impianto I, II o III

Tabella n. 2 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per impianto/reimpianto meleto

imputazione classi

Descrizione	Classe I	Classe II
Distanza fra gli astoni	0,60 – 0,90 m	0,91 – 1,20 m
Distanza tra le file	Massimo 4,00 m	Massimo 3,50 m

elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e messa a dimora degli astoni;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - ✓ Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 9,00 m.;
 - ✓ Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - ✓ Piastrina aggancio filo con tirante (6 per palo di testata);
 - ✓ Ganci per filo su pali intermedi (6 per palo)
 - ✓ Tendifilo tipo Imarisio (6 per palo di testata)
 - ✓ Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 6 fili;
 - ✓ Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (6 per pianta);

lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo semplificato

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente la maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

determinazione superficie del meleto utile all'applicazione del costo semplificato

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto vigneti, è costituita dall'area rilevata del meleto con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.

L'impianto/reimpianto meleto è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa (escluse le lavorazioni computabili a prezzario e rendicontabili a costo reale).

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del meleto mq.
6. Classe di impianto I o II

Tabella n. 3 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino del pero a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I	Classe II
Distanza tra le piante	2,00 m	1,20 m
Distanza tra le file	4,00 m	3,50 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 8,00 m.;
 - Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - Piastrina aggancio filo con tirante (5 per palo di testata);
 - Ganci per filo su pali intermedi (5 per palo)
 - Tendifilo tipo Imarisio (5 per palo di testata)
 - Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
 - Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (3 per pianta);

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente la maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

Caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto pero utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata del pero con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.

L'impianto/reimpianto pero è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del pero a filare mq.
6. Classe di impianto I o II

Tabella n. 4 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino del noce a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I	Classe II
Distanza tra le piante	5,00 m	6,00 m
Distanza tra le file	7,00 m	8,00 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 8,00 m.;
 - Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - Piastrina aggancio filo con tirante (5 per palo di testata);
 - Ganci per filo su pali intermedi (5 per palo)
 - Tendifilo tipo Imarisio (5 per palo di testata)
 - Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
 - Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (3 per pianta);

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;

6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente alla maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

Caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto noceto utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata del noce con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari. L'impianto/reimpianto del noce è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del noce a filare mq.
6. Classe di impianto I o II

Tabella n. 5 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino del susino a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I
Distanza tra le piante	2,00 m
Distanza tra le file	3,50 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 8,00 m.;
 - Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - Piastrina aggancio filo con tirante (5 per palo di testata);
 - Ganci per filo su pali intermedi (5 per palo)
 - Tendifilo tipo Imarisio (5 per palo di testata)
 - Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
 - Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (3 per pianta);

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente la maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

Caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto susine a filare utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata del Susino con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.

L'impianto/reimpianto Susino è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del susino a filare mq.

Tabella n. 6 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino dell'albicocco a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I
Distanza tra le piante	2,00 m
Distanza tra le file	3,50 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 8,00 m.;
 - Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - Piastrina aggancio filo con tirante (5 per palo di testata);
 - Ganci per filo su pali intermedi (5 per palo)
 - Tendifilo tipo Imarisio (5 per palo di testata)
 - Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
 - Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (3 per pianta);

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente alla maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

Caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto albicocco a filare utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata dell'albicocco con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari. L'impianto/reimpianto albicocco è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del noce a filare mq.

Tabella n. 7 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino del pesco a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I	Classe II
Distanza tra le piante	1,50 m	2,00 m
Distanza tra le file	3,50 m	3,50 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 8,00 m.;
 - Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - Piastrina aggancio filo con tirante (5 per palo di testata);
 - Ganci per filo su pali intermedi (5 per palo)
 - Tendifilo tipo Imarisio (5 per palo di testata)
 - Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
 - Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (3 per pianta);

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente la maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

Caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto del pesco a filare utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata del Pesco con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.

L'impianto/reimpianto pesco è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del pesco a filare mq.
6. Classe di impianto I o II

Tabella n. 8 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino del ciliegio a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I	Classe II
Distanza tra le piante	1,50 m	2,00 m
Distanza tra le file	3,50 m	3,50 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di testata e Pali intermedi che devono avere distanza massima di 8,00 m.;
 - Ancora a piastra e cavo in acciaio per pali di testata;
 - Piastrina aggancio filo con tirante (5 per palo di testata);
 - Ganci per filo su pali intermedi (5 per palo)
 - Tendifilo tipo Imarisio (5 per palo di testata)

- Filo per supporto capo a frutto, per ala gocciolante e sostegno pianta. Minimo 5 fili;
- Ganci per legatura piante alluminati e/o elastici bandex (3 per pianta);

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;
7. Fornitura e posa di rete antiuccelli/antigrandine (in tal caso il foglio di calcolo attribuisce una incidenza sul costo inerente la maggiore altezza dei pali di testata ed intermedi)

Caratteristiche morfologiche

8. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto ciliegio a filare utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata del ciliegio con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari. L'impianto/reimpianto ciliegio è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del ciliegio a filare mq.
6. Classe di impianto I o II

Tabella n. 9 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino del pesco in vaso a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I
Distanza tra le piante	3,00 m
Distanza tra le file	5,00 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di sostegno per ogni pianta di altezza massima 6 m;

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;

Caratteristiche morfologiche

7. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto del pesco in vaso a filare utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata del Pesco in vaso con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari. L'impianto/reimpianto Pesco in vaso è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del pesco a vaso a filare mq.

Tabella n. 10 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino del susino in vaso a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I
Distanza tra le piante	4,00 m
Distanza tra le file	5,00 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di sostegno per ogni pianta di altezza massima 6 m;

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;

Caratteristiche morfologiche

7. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°

Determinazione superficie dell'impianto del susino in vaso a filare utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata del Susino in vaso con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari. L'impianto/reimpianto Susino in vaso è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale del susino in vaso a filare mq.

Tabella n. 11 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione ex novo e ripristino dell'albicocco in vaso a filare

Imputazione classi

Descrizione	Classe I
Distanza tra le piante	4,00 m
Distanza tra le file	5,00 m

Elementi costruttivi standard

1. Tracciamento;
2. Concimazione;
3. Fornitura e posa delle piante tipo knip;
4. Fornitura e posa dell'armatura comprendente:
 - Pali di sostegno per ogni pianta di altezza massima 6 m;

Lavorazioni suppletive da selezionare e rientranti nel costo unitario massimo di realizzazione

5. Scasso del terreno;
6. Irrigazione comprendente tubazione principale di distribuzione, ala gocciolante, filtro, contatore di misura, gocciolatore, pozzetti, ecc.;

Caratteristiche morfologiche

7. Inclinazione media del pendio maggiore o inferiore a 30°.

Determinazione superficie dell'impianto dell'albicocco in vaso a filare utile all'applicazione del costo unitario massimo di realizzazione

La superficie da indicare nel foglio di calcolo, in analogia a quanto stabilito per l'impianto dei filari, è costituita dall'area rilevata dell'albicocco in vaso con inclusa la zona cuscinetto, su tutti i lati, di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari. L'impianto/reimpianto Albicocco in vaso è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

variabili a selezione specifica:

1. Scasso del terreno *sì o no*
2. Predisposizione irrigazione *sì o no*
3. Reti antiuccelli/antigrandine *sì o no*
4. Orografia in termini di pendenza media del pendio maggiore o minore di 30°
5. Superficie totale dell'albicocco in vaso a filare mq.

Tabella n. 12 – Descrizione elementi tecnici costruttivi generali per la realizzazione/ricostruzione completa di muretti a secco

Elementi costruttivi standard

1. il manufatto deve prevedere l'utilizzo di pietre di tipologia e pezzatura simile a quella originale o comunque simile a quello dei muri circostanti e secondo le forme e le tipologie costruttive tradizionali;
2. non devono essere utilizzate malte cementizie o calcestruzzo, anche non a vista, lungo la parete verticale del manufatto (causa non applicabilità del costo standard);
3. Il ripristino/realizzazione deve riguardare l'intero tratto di muro identificato, richiesto e ammissibile a finanziamento con rifacimento del manufatto dalla base (fondazione) alla sommità del muro.

Le variabili oggetto di selezione specifica sul foglio di calcolo sono identificate in:

1. Localizzazione
2. Quota altimetrica cantiere (muretto da ripristinare)
3. Accessibilità al cantiere
4. Numero tratte muro
5. Lunghezza tratta
6. Altezza muro
7. Larghezza testa muro

Determinazione superficie di facciata utile all'applicazione del costo semplificato

La superficie di facciata del muretto da inserire nel foglio di calcolo viene determinata sulla parte "a vista", esclusa, quindi, la fondazione in base alla superficie conteggiata mediando le altezze tra le sezioni di riferimento elaborate sulla livelletta di progetto.

Il recupero del muretto a secco è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

Allegato V - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

I costi delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati sullo specifico quadro economico e sul portale informatico SIAN in maniera separata tra gli oneri per gli investimenti e quelli per spese generali.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue:

1.Costi per opere

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezziari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale o fornendo almeno tre preventivi da ditte in concorrenza. Analoga procedura può adottarsi in caso di interventi specifici o complessi quali: impianti elettrici, termici, idraulici, ecc. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel paragrafo successivo. I prezzi contenuti nell’elenco prezzi di riferimento sono da intendersi come massimali laddove la spesa ammessa non è stata determinata sulla base dei costi unitari massimi.

La stima deve prioritariamente basarsi su voci di costo per “OPERE COMPIUTE” ogni onere compreso con l’eventuale aggiunta delle maggiorazioni previste dal prezzario.

Gli imprevisti, da rendicontare e giustificare contabilmente in sede di domanda di pagamento, sono ammissibili nel limite del 5%.

2.Costi semplificati

2.1 impianti di colture poliannuali (viti, meleti ed altre colture)

La ragionevolezza del costo, esclusivamente per impianti aventi le caratteristiche tecniche stabilite, viene valutata mediante applicazione di costo semplificato, come da specifica metodologia di stima in allegato IV, comprensivo di opere in economia, opere a terzi, barbatelle/astoni, armatura, materiali irrigui e quant’altro occorrente per dare l’opera compiuta ed a regola d’arte nel rispetto della scheda tecnica specifica.

La spesa da "sostenersi" da parte dell’azienda ed oggetto di richiesta d’aiuto si identifica nell’applicazione del costo semplificato a metro quadrato (vedasi schema di calcolo) d’impianto/reimpianto attestati nel quadro economico di stima che deve identificare la superficie di ogni singolo appezzamento interessato e gli altri parametri plano-volumetrici necessari. L’applicazione del costo semplificato comporta l’assoluto rispetto dei parametri tecnico-progettuali d’impianto pre-stabiliti al fine della determinazione del costo (sesto d’impianto, distanza tra filari, armatura, ecc.).

La stima dei parametri tecnico/progettuali oggetto d’applicazione di costo semplificato deve essere effettuata mediante rilievi precisi tenuto conto che vige un sistema sanzionatorio per minori rendicontazioni rispetto alla stima iniziale se non imputabili a cause esterne all’azienda (vedi capitolo 14.2 del bando).

Eventuali costi per opere o impianti non ricompresi nel costo semplificato (muri di contenimento in malta/pietrame, viabilità, ecc.) possono essere oggetto di richiesta ad aiuto mediante stima riferibile al punto 1 precedente con rendicontazione a costo reale (inoltre di giustificativi di spesa e di pagamento).

2.2 muretti a secco a valenza esclusivamente produttiva

La ragionevolezza del costo per il ripristino di muretti a secco tradizionali, aventi le caratteristiche tecniche stabilite, viene valutata mediante applicazione di costo semplificato, come da specifica metodologia di stima indicata in allegato IV tab. 12 per metro quadrato di muratura in pietrame a secco misurato sulla facciata fuori terra. Tale costo è comprensivo di eventuali opere in economia, opere a terzi, fornitura/recupero del pietrame, opere di scavo, basamenti, trasporto e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta ed a regola d'arte nel rispetto della scheda tecnica specifica.

Il foglio di calcolo identificante in maniera univoca ogni tratto di muro omogeneo oggetto di stima con riferimento a quanto indicato in planimetria generale.

L'applicazione del costo semplificato comporta l'assoluto rispetto dei parametri tecnico-progettuali pre-stabiliti al fine della determinazione del costo pena revoca totale dell'aiuto per il tratto di muro non conforme.

La stima dei parametri tecnico/progettuali oggetto d'applicazione di costo semplificato deve essere effettuata mediante rilievi precisi tenuto conto che vige un sistema sanzionatorio per minori rendicontazioni rispetto alla stima iniziale se non imputabili a cause esterne all'azienda (vedi capitolo 14.2 del bando).

3. Acquisti e messa in opera di attrezzature, arredi, impianti fissi e/o mobili

Nel caso di acquisto di ed attrezzature, arredi e/o impianti al fine di consentire la valutazione della ragionevolezza della spesa, il richiedente deve dimostrare di aver adottato una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi**.

Nel caso di scelta del preventivo che non risulta essere quello più economico è necessario produrre una relazione motivazionale basata sui seguenti punti:

- a) analisi costi/benefici;
- b) qualità ambientali;
- c) costi operativi e di manutenzione;
- d) redditività;
- e) assistenza tecnica ai clienti e o date di consegna.

I preventivi devono essere richiesti **tramite piattaforma informatica SIAN** come da istruzioni sul sito regionale (link https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2022-27/Bandi_aperti).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma, che deve essere dimostrato dal richiedente, gli stessi devono essere richiesti e ricevuti solo ed esclusivamente utilizzando la pec dell'azienda e dei fornitori e devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
2. essere indirizzati al richiedente;
3. essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
4. essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
5. essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
6. essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
7. essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

È altresì possibile presentare un solo preventivo con allegata la relazione di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, esterno e indipendente rispetto all'impresa richiedente e al fornitore, nei seguenti casi:

- per l'acquisto di attrezzature, macchinare o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specifici, per i quali non sia possibile utilizzare il metodo del confronto tra offerte diverse;
- per l'acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per i quali sia necessario rivolgersi allo stesso fornitore.

4. Acquisto di beni immobili

4.1 Acquisto terreni

La spesa ammissibile inerente all'acquisto di terreni, strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento, si determina in base all'importo contrattuale qualora minore al valore di mercato del bene riportato sulla perizia asseverata redatta dal libero professionista incaricato. Tale valore potrà essere ritenuto ammissibile nel limite del 10% dell'importo ammesso per la domanda di aiuto.

4.2 Acquisto fabbricati

La spesa ammissibile si determina in base all'importo contrattuale qualora minore al valore di mercato del bene riportato sulla perizia redatta dal libero professionista incaricato.

In ogni caso non si ritiene ragionevole l'ammissibilità di un importo contrattuale maggiore del costo unitario massimo a mq. Lordo stabilito in allegato VI per la nuova costruzione fabbricati rurali applicato all'immobile oggetto d'acquisto e comprensivo di impianti ed attrezzatura.

In tale massimale rientrano anche le eventuali opere di miglioria all'immobile.

Il valore e costi pro-quota per eventuali corpi di fabbrica ad uso abitativo devono essere quantificati ed esclusi dalla richiesta d'aiuto.

5. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto e delle prestazioni professionali necessarie.

Al fine della determinazione degli importi massimi si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione "Aggiornamento 2021" consultabili al seguente link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>

Tale tabella di conteggio delle spese generali è anche a disposizione dei beneficiari sul sito istituzionale della regione pagina agricoltura/CSR 2022/27/bandi aperti. Si sottolinea che quanto sopra individuato non intende quantificare il compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individua solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese.

In sede di pagamento a saldo le spese generali per l'operazione sono rideterminate in funzione della spesa rendicontata e prestazioni professionali effettivamente effettuate.

Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento

La ragionevolezza del costo viene determinata sul minor importo risultante tra i seguenti massimali unitari di realizzazione ed il computo estimativo e/o preventivi di spesa.

Tabella n. 1 – Costi unitari massimi – Costruzione interi complessi aziendali

Opere edili ed impiantistica elettrica, termosanitaria, idrica con esclusione dell'attrezzatura fissa, impianti specialistici ed opere inerenti le aree esterne pertinenziali.

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Prezzo unitario massimo di riferimento (euro/mq)
Nuova costruzione di manufatti rurali	Ricovero animali	1.000,00
	Interrati/Seminterrati a finitura rurale	820,00
	Fuori terra a finitura rurale	630,00
	Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia	450,00
	Platee aperte	250,00
	Tettoia aperta	250,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, wc, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	1.000,00

Tabella n. 2 – Listino costi massimi – Sistemazione annessi rurali

Opere edili ed impiantistica elettrica, termosanitaria, idrica con esclusione dell'attrezzatura ed impianti specialistici fissi.

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Prezzo unitario massimo di riferimento (euro/mq)
Sistemazione annessi rurali	Ricovero animali	710,00
	Interrati/Seminterrati a finitura rurale	570,00
	Fuori terra a finitura rurale	440,00

	Platee aperte	170,00
	Tettoia aperta	170,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, wc, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	710,00

Tabella n. 3 – Listino costi massimi – Impianti idroelettrici

Tipologia di intervento	Parte dell'impianto	Prezzo unitario massimo di riferimento
Realizzazione di impianto idroelettrico nel limite massimo di 8.000,00 €/KW di potenza installata	Gruppo generatore (turbina, alternatore e quadro elettrico di controllo)	2.100,00 €/kW

Tabella n. 4 – Listino costi massimi – Collettori solari e pannelli fotovoltaici

Tipologia di attrezzatura	Unità di misura	Prezzo unitario massimo di riferimento
Collettori solari piani (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 980,00 x superficie
Collettori solari sottovuoto (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 1.350,00 x superficie
Impianto fotovoltaico (fornitura e posa)	KWp	€ 1.480 x potenza di picco
Batterie accumulo LiFeP04	Kwh	€ 850,00 x Kwh

**Tabella n. 5 – Quantificazione delle ore per realizzazione dei sistemi a pergola
Opere a terzi**

Tipologia di intervento	Manodopera aziendale (ore/1000 mq)
Pergola “bassa” tutto legno e pali sostegno in cemento	110
Pergola “bassa” a T tutto legno e pali portanti in cemento	95
Pergola “alta” tutta legno	150
Pergola “alta” ferro palo in cemento/legno	130
Pergola “alta” tipo “Donnas/Pont-Saint-Martin” con palo in ferro/cemento/legno ed armatura in elementi lignei composta da Travetti, listelli e quadrotti.	250

Tabella n. 6 – Incrementi percentuali ai listini

I massimali indicati nelle tabelle 1 e 2 precedenti sono maggiorati dell’1% per ogni 100 metri di dislivello a partire dalla quota di 700 m s.l.m., fino alla quota di ubicazione del fabbricato.

Tali massimali, laddove espressi in metri quadrati, si intendono al lordo delle murature. Gli interventi su manufatti esistenti che interessano anche parti strutturali dell’edificio saranno valutati con i massimali stabiliti per la nuova costruzione.

I costi per trasporti in elicottero o teleferica, nel caso d’interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili, relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti, sono ammissibili nel limite del 35% dei costi ammessi. I costi per le sistemazioni delle aree pertinenziali agli edifici di cui alle tabelle 1 e 2 precedenti sono ammissibili nel limite del 10% del costo unitario massimo della nuova costruzione del fabbricato rurale oggetto d’intervento.

Allegato VII - Tabella di congruità delle dotazioni aziendali varie

Dotazioni aziendali varie (impianti ed attrezzatura)	Dimensione aziendale minima
Allattatrice	L’azienda deve possedere almeno 25 bovini femmine di 24 mesi o 40 ovi-caprini femmine adulte.
Attrezzature per la Preparazione, prelievamento e la distribuzione a livello aziendale degli alimenti	L’azienda deve possedere almeno 25 bovini femmine di 24 mesi o 40 ovi-caprini femmine adulte.
Cisterna gasolio	L’ammissibilità al finanziamento è stabilita sulla base dell’assegnazione del carburante agricolo agevolato per l’agricoltura o sulla stima dell’eventuale assegnazione nel caso in cui l’azienda non abbia mai presentato richieste.

Lattodotto	L'azienda deve possedere almeno 25 bovini femmine di 24 mesi o 40 ovi-caprini femmine adulte
Refrigeratore del latte	L'azienda deve possedere almeno 25 bovini femmine di 24 mesi o 40 ovi-caprini femmine adulte
Robot di Mungitura	L'azienda deve possedere almeno 40 bovini femmine di 24 mesi
Contenitori – bins	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 2.000 mq. L'azienda deve essere indirizzata alla commercializzazione diretta.
Serra removibile	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura). L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari ad almeno 1.000 mq. La serra deve avere una superficie di almeno 100 mq. Qualora la serra sia indirizzata alla produzione di trapianti la superficie è ridotta ad almeno 30 mq.
Strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali o altre caratteristiche legate al benessere animale, inclusa la sensoristica IOT di raccolta, gestione e monitoraggio dati collegati al benessere animale e allo stato di salute	L'azienda deve possedere un carico di bestiame pari o superiore ad almeno 15 UBA.
Sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;	L'azienda deve possedere un carico di bestiame pari o superiore ad almeno 25 UBA.
Travaglio per zoccoli o fecondazione	L'azienda deve allevare almeno 20 UBA.
impianti ed attrezzature per la conservazione/ immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione	Tabella dimensioni minime aziendale paragrafo III tabella del punto A) nonché rispetto dei requisiti generali di ammissibilità stabiliti al punto 7.3.1.
impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari	
impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione	
allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali	
allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione	
unità mobili per la trasformazione e commercializzazione	
celle frigo	
Deumidificatore	
distributore per la vendita diretta, del latte crudo e produzioni aziendali, al consumatore.	

Normativa europea

i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento di esecuzione 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 5 presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato 2022/648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;

- Regolamento delegato 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione 2022/1475 del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Ulteriore normativa europea a carattere generale:

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Regolamento delegato 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR);
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e ss.mm.ii..
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (CE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006.

Normativa nazionale

- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D.lgs 7 marzo 2005. n. 82 -. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 - “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 - “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- D.lgs 30 dicembre 2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- D.P.C.M. 22-7-2011 n. 267 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

- D.lgs 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- D.M. del 12 Gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014- 2022 - articolo 3 Fascicolo aziendale e articolo 9 piano culturale aziendale.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.
- Legge 1° dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto 1° marzo 2021, n. 99707 Attuazione delle misure nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune parzialmente attuato con il DM n. 263980 del 22 maggio 2023, nonché integrato dal decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023;
- D.M del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- Decreto interministeriale del 28 dicembre 2022 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.
- D.M del 9 marzo 2023, n. 0147384 recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739: Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727: Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n.0525680 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.
- Decreto MASAF del 06 ottobre 2023 n.0550630 Approvazione delle linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo.
- Decreto MASAF del 26 febbraio 2024 n.0093348 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

Circolari attuative di AGEA Organismo di coordinamento e AGEA Organismo pagatore

- Delibera AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) Adozione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA “Legge 18 giugno 2009, n. 69”.
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare AGEA ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione.
- Circolare AGEA 2016.16382 del 7 luglio 2016 Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. N. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 – Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti.
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA.2022.2014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA ORPUM – istruzioni operative n. 90 del 03/10/2023 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 81268 del 02/11/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023.

Normativa regionale

- Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4132/XVI nella seduta del 20 novembre 2024.
- Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 24/07/2023, recante “Recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della Condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1167 del 16/10/2023, recante “Approvazione delle deroghe regionali in attuazione del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”.
- Provvedimento dirigenziale n. 7112 del 23/11/2023, recante “Approvazione della struttura di base del piano di gestione dei pascoli funzionale all’attuazione degli interventi SRA08 “gestione prati e pascoli permanenti” e SRA29 “agricoltura biologica” del Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Valle d’Aosta (CSR 23/27)”.
- Provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025 disciplinanti le percentuali di riduzione applicabili alle sanzioni e riduzioni stabilite nel bando, così come disciplinate sul portale informatico “VECI” della rete rurale nazionale.